

CONVENZIONE

di regolazione dei rapporti tra ATO COMO e il Gestore del Servizio Idrico Integrato

L'annoil giorno...del mese di....

Tra

L'Azienda speciale provinciale "Ufficio d'ambito di Como" (di seguito "l'Ufficio d'ambito), rappresentata dalla _____ che la quale interviene nella sua qualità di Direttore, domiciliata per la carica in ..., ...

e

dal _____ (di seguito "il Gestore), rappresentata, ai sensi dell'articolo _____ del proprio statuto, sig. _____, domiciliato per la carica

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/2006");

RICHIAMATA la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. (di seguito "la Legge Regionale");

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 (Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato), "1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito. 2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari...";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 14, lettera b), del D.L. 70/11, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione n. 412/2013/R/IDR, ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, non ancora concluso;

PREMESSO CHE la Provincia di Como con deliberazione n. (allegato sub), ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato in house alla società Como Acqua s.r.l. per il periodo di

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Ufficio d'ambito e il Gestore, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

Le parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni di seguito elencati il significato appresso indicato

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area territoriale definita dall'art. 47 della L. Regionale Lombardia secondo le disposizioni previste dall'Art. 147, comma 1 e 2, del D.Lgs. 152/06.

Beni strumentali del servizio: le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato

Carta: la carta della qualità dei servizi, il cui schema è allegato al presente documento negoziale sub doc., nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi

di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

Convenzione: il presente atto contrattuale finalizzato a disciplinare termini e modalità della gestione all'interno del territorio di competenza dell'ufficio d'ambito, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 152/2006

Periodo transitorio: periodo funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell'aggregazione delle società in essere, così come declinato nel Piano d'Ambito.

Piano di Ambito: il documento contenente la ricognizione delle infrastrutture esistenti, il programma degli interventi, accompagnato da un piano economico-finanziario e tariffario, dal modello gestionale e organizzativo secondo quanto stabilito dall'art. 149 del D. Lgs n. 152/2006, allegato sub doc.....

Regolamento di utenza: il documento allegato sub doc..... alla presente convenzione, in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso

Servizio idrico integrato (s.i.i.): il servizio di cui all'Art. 141, comma 2 del D.Lgs. 152/06, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua d usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue

ART. 2 Affidamento del servizio pubblico – regime giuridico prescelto

1. L'ufficio d'ambito, al termine del percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle concessioni esistenti sul territorio provinciale, al fine del superamento della frammentazione delle gestioni non conformi e della costituzione di un soggetto in house idoneo ad operare nell'ambito ottimale, ha deliberato di affidare allo stesso la gestione del servizio idrico integrato, alle condizioni indicate nella presente convenzione.

2. L'ufficio d'ambito, a fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, ha effettuato, giusta delibera.....:

- la ricognizione delle gestioni esistenti nell'ATO;
- l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

3. L'ufficio d'ambito ha altresì verificato:

- la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale ;
- l'adozione di uno statuto che configura un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il servizio idrico integrato o quota parte di esso.

4. L'ufficio d'ambito ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 comma 13 e 14 del D.L. 179/2012, le cui risultanze sono rinvenibili nella relazione tecnica, di cui alla delibera dell'ufficio d'ambito.....

ART. 3 Oggetto della convenzione

1. L'ufficio d'ambito, in virtù della deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n....del ... e della propria deliberazione del CdA n.....del....., allegata alla presente convenzione, affida al gestore, che accetta, il servizio all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo art.4. (Perimetro ed esclusività del servizio), secondo i termini e alle condizioni di cui agli articoli tutti seguenti

1.1. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore, al momento della sottoscrizione della convenzione, di idonea garanzia fideiussoria prestata con il contenuto di cui al successivo art. 30.

2. La gestione del servizio affidato è esercitata conformemente alle normative comunitarie del settore, alle normative nazionali e regionali, vigenti e future a cui il gestore si dovrà conformare, e alla presente convenzione

3. Il gestore è autorizzato a percepire come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione, unicamente la tariffa ed i ricavi indicati nel successivo art. 18 (tariffa)

4. Il gestore è tenuto a svolgere il servizio secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e seguendo gli indirizzi e il coordinamento svolto dall'Ufficio d'ambito

ART. 4 Perimetro ed esclusività del servizio

1. Per tutta la durata della presente Convenzione, al gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata alla presente Convenzione sub..... - o del perimetro amministrativo risultante dalle loro fusioni - facenti parte dell'ATO di Como, nel rispetto degli accordi interambito esistenti e futuri, anche con riferimento allo stato Svizzero confinante.

2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'art. 47 comma 1 della L.R., l'Ufficio d'ambito avrà la facoltà, legata anche alle eventuali variazioni del piano d'ambito, nei limiti di legge, di escludere dall'oggetto della presente Convenzione parti di territorio ovvero di includerne di nuove purché contigue.

ART. 5 Ulteriori attività

1. Le parti, al fine di garantire un servizio efficiente, economico ed efficace, convengono che il gestore si impegna a proporre e/o ad eseguire, su richiesta dell'Ufficio d'ambito, ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento del Servizio.

2. Le parti provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per le ulteriori attività di cui al precedente punto 1., qualora non remunerate dalla tariffa e non in contrasto con le normative vigenti.

3. Fermo restando l'oggetto sociale dello statuto del gestore e quanto previsto al successivo punto d), **e se consentito dalle normative vigenti**, il gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al servizio, abbiano carattere marginale e non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con la presente convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

4. Qualora il gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di beni strumentali al servizio, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'ufficio d'ambito, anche in relazione all'eventuale utilizzo del personale addetto al servizio.

5. L'ufficio d'ambito, verificato il rispetto delle normative vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 4) con quelle del Servizio affidato, può autorizzare il Gestore a svolgere le ulteriori attività stipulando con lo stesso apposita convenzione.

ART 6 Divieto di cessione e di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione o di sub concedere il servizio.

Ove il Gestore violi la presente disposizione, l'Ufficio d'ambito trasmetterà al medesimo atto di diffida con invito a cessare la condotta vietata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'Ufficio d'ambito potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa l'escussione della fidejussione a garanzia di cui al successivo art. 30, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ufficio d'ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali al Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. I contratti stipulati dal Gestore nei confronti di esecutori di servizi o lavori o nei confronti di fornitori di cui al paragrafo precedente devono includere una clausola che, in caso di risoluzione o anticipata cessazione della presente Convenzione ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 28 (Risoluzione e recesso) e 33 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria), attribuisca al nuovo Gestore subentrante individuato dall'Ufficio d'ambito la facoltà di sostituirsi al Gestore uscente nei predetti contratti.

ART 7 Obblighi del gestore

1. Il Gestore si impegna ad assoggettarsi al controllo analogo in conformità alla disciplina vigente sugli affidamenti in house, e a mantenere sussistenti tale requisito, si obbliga, in via generale, a:
 - a. conformare la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in modo da garantirne l'equilibrio economico-finanziario ai sensi del successivo articolo 20;
 - b. adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili;
 - c. collaborare con l'Ufficio d'ambito allo scopo di definire criteri di svolgimento del servizio in linea con l'obiettivo di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, redigendo in particolare un bilancio ambientale;
 - d. tenere sollevati e indenni l'Ufficio d'ambito e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio affidato, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti;
 - e. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, anche ai sensi del successivo art. 13, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti; con facoltà di rinegoziare, nel rispetto delle normative vigenti e delle prerogative sindacali, il trattamento normativo ed economico del personale al fine di garantire allo stesso uniformità di trattamento. Il predetto obbligo di

rispetto delle normative lavoristiche e condizioni contrattuali vigenti è esteso anche ai soggetti terzi di cui si avvale eventualmente il Gestore ai sensi del precedente paragrafo 2, dell'articolo 6 (Divieto di cessione e sub concessione);

- f. adottare, nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori, i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2, dell'articolo 6 (Divieto di cessione) tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- g. rispettare la vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h. collaborare con l'Ufficio d'ambito nell'attività di controllo dal medesimo esercitata e fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 21 (Controllo da parte dell'Ufficio d'ambito) e 22 (Comunicazione dati sui servizi);
- i. osservare e rispettare le disposizioni del d. lgs. 33/13 ed in particolare aggiornare costantemente il sito internet aziendale, in modo da garantire agli utenti un'informazione trasparente;
- l. ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento sui Beni Strumentali, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi e limitando allo stretto indispensabile la manomissione del suolo pubblico;
- m. non distribuire i dividendi, ma, come previsto dal Piano d'Ambito, investire tali utili per il Servizio ;
- n. provvedere alla distribuzione capillare agli utenti della Carta di cui all'articolo 25 e del Regolamento di utenza di cui all'articolo 24 anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- o. assicurare all'Ufficio d'ambito la massima trasparenza nello svolgimento dei servizi affidati, consentendo un controllo puntuale dello stato di avanzamento dei lavori e delle modalità di svolgimento dei servizi;
- p. prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio;
- q. predisporre la verifica dello stato di consistenza dei Beni strumentali al Servizio esistenti anche ai fini della programmazione delle manutenzioni;
- r. predisporre gli accordi con le società pubbliche e con i soggetti individuati come abilitati a operare nel periodo transitorio così come riconosciuto dall'ufficio d'ambito, e nel rispetto dei relativi indirizzi, finalizzati ad agevolare il passaggio alla fase a regime. In tali accordi deve anche essere espressamente individuato il personale di cui all'articolo 13, nonché i tempi e i modi per il trasferimento, salva diversa volontà dell'Ente cedente;
- s. predisporre le attività che assicurino il Servizio durante tutto il periodo di affidamento anche nei territori oggetto di specifica convenzione o accordo d'interambito nel rispetto dei vincoli dell'in house providing;

- t. trasferire all'Ufficio d'ambito la quota di ricavi da tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento di tale Ufficio. Tale quota dovrà essere versata, per il primo anno di vigenza della convenzione, in due rate: la prima, pari al 70% dei costi dell'anno precedente, entro e non oltre quattro mesi dalla data dell'affidamento del SII, e la seconda, pari al 30%, entro e non oltre la fine dell'anno in corso. Per le annualità successive detta quota verrà corrisposta in due rate: la prima rata, in acconto, pari al 70% dei costi dell'anno precedente, dovrà essere versata entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento; la rata a saldo, determinata sulla base dei costi effettivi a consuntivo, dovrà essere versata entro e non oltre 30 gg. dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ufficio d'ambito da parte del Consiglio provinciale. Tutti detti termini sono da intendersi come essenziali.
- u. praticare canoni di trasparenza e di accesso all'informazione ambientale ai sensi del d. lgs. 195/05 e s.m.i.
- v. tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e anche attraverso le procedure di conciliazione meglio dettagliate dalla Carta di cui all'art. 25 e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

ART 8 Obiettivi strutturali e relativi indicatori

1. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano.
2. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 32 (Penali), fatta salvezza delle diverse penali e sanzioni applicabili dall'AEEGSI.

ART 9 Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, nonché in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni che verranno rese dell'Ufficio d'Ambito in forza dei poteri spettanti allo stesso ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. 152/06
2. In difetto si applicano le penali secondo quanto previsto dal successivo articolo 32 (Penali'), fatta salvezza delle diverse penali e sanzioni applicabili dall'AEEGSI.

ART. 10 Obblighi dell'Ufficio d'ambito

L'Ufficio d'ambito si impegna:

1. a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio;
2. a fornire, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio;

3. a verificare la conformità delle varie progettazioni (preliminare, definitiva/ esecutiva) predisposte dal Gestore agli obiettivi di Piano entro 2 (due) mesi dalla data della loro trasmissione. Il termine potrà essere sospeso per 30 (trenta) giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'ambito, ovvero prorogato nel caso di sottoposizione di più progetti o di progettazioni unitarie su vasta scala, di particolare complessità, in accordo con il gestore.

CAPO II - RETI, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE

ART 11 Beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore è tenuto a gestire e mantenere in buono stato i Beni strumentali al Servizio, curandone tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la loro conservazione ed il loro funzionamento ed assume ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili ai medesimi interventi.
2. I Beni di cui al paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario che dovrà essere redatto dal gestore entro un termine massimo di 48 mesi dalla stipula del presente atto, per categoria e per Comune, che ne precisi lo stato di funzionamento e la vita utile residuale, sulla base della seguente metodologia:

terreni – identificativi catastali

impianti – descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche;
3. Il gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri concordati con l'Ufficio d'ambito, secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia o sue implementazioni e/o modifiche a di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'ambito secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultimo. In particolare il gestore si obbliga a provvedere a tutte le attività necessarie per l'integrazione dei dati coi e nei P.U.G.S.S. e ad attività di caricamento dati nei vari sistemi esistenti, previa verifica dei dati da immettere da parte dell'Ufficio d'ambito.
4. Nei successivi dodici mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'ufficio d'ambito. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni dell'AEEG - le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui sopra, ove rilevanti a tali fini.
5. Il gestore accetta la gestione dei beni descritti negli elenchi di cui sopra, e in ogni caso di tutti i beni ascrivibili al S.I.I. e a cui si applica l'art. 153 d. lgs. 152/06 e dunque il relativo trasferimento al gestore *ope legis*, nelle condizioni di fatto e diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
6. In caso di realizzazione di Beni strumentali al Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare, in accordo con l'Ufficio d'Ambito, specifiche prescrizioni; la Gestione di tali beni, fermo restando il regime proprietario proprio del demanio idrico, sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo operato dal Gestore medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero

necessarie in conseguenza dell'assunzione della Gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo articolo 14 (Piano d'Ambito e finanziamento).

7. Le infrastrutture realizzate in corso di gestione, qualora ricomprese tra le infrastrutture del servizio idrico integrato di cui all'art. 822 c.c., sono acquisite in proprietà ai relativi enti locali, in quanto demanio necessario, e soggette di diritto alla concessione d'uso gratuita del gestore; se di altra natura divengono beni di proprietà del gestore strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, da ritrasferire alla scadenza del servizio al nuovo gestore secondo le normative e i criteri di indennizzo vigenti.
8. Il Gestore si obbliga a promuovere un accordo tra i Comuni dell'ambito territoriale e/o le società partecipate al fine di programmare e concordare le tempistiche del trasferimento dei Beni strumentali al Servizio di proprietà degli enti o delle stesse società, ferme restando le previsioni di cui all'art. 153 d. lgs. 152/06.
9. Il Gestore ha il diritto esclusivo di conservare sopra e sotto il suolo pubblico tutti i Beni strumentali al Servizio esistenti e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
10. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il presupposto impositivo per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'art. 27 commi 5, 7 e 8 del D. Lgs. N. 285/1992, l'ufficio d'ambito si impegna a porre in essere tutte le azioni possibili di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di realizzare un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'ambito. L'onere eventuale è assunto sulla base dell'aspettativa che esso in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del s.i.i.

ART 12 Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature

1. Qualora taluni Beni strumentali al Servizio dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili, e non ne fosse prevista la restituzione o rimessione nella pristina funzionalità dai piani o programmi vigenti, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni e previa comunicazione inviata all'Ufficio d'ambito con anticipo di almeno 90 (novanta) giorni, e previa risposta scritto dell'ufficio stesso, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione e/o dismissione, in accordo con gli enti locali eventualmente proprietari dei beni, nonché secondo le istruzioni eventualmente ricevute dall'Ufficio d'ambito medesimo.

ART 13 Assunzione e trasferimento di personale

1. Il gestore ha già assunto, anche rilevandolo ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs n. 152/2006 da precedenti ex gestori, il personale individuato numericamente nell'elenco di cui al modello gestionale, cui vengono applicate le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
2. Il Gestore si impegna ad assumere il personale dipendente già utilizzato dal Gestore uscente del Servizio e dalle altre società pubbliche operanti a diverso titolo nel settore dei servizi idrici nell'ATO di Como i cui impianti gli siano assegnati ex art. 153 d.lgs. 152/06.
3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto

nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti, fatta salva la facoltà di cui all'art. 7, comma e).

CAPO III - PIANO D'AMBITO E TARIFFA

ART 14 Piano d'Ambito e finanziamento

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito evidenzia i costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata della presente Convenzione ed è redatto ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione.
2. Il Gestore accetta il Piano d'ambito allegato alla presente Convenzione sub e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.
3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso da parte dell'Ufficio d'ambito, da effettuarsi con cadenza almeno triennale, finalizzata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario. Il Piano d'Ambito può comunque subire modifiche a seguito:
 - 3.1 dell'adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 16 (Varianti al Piano d'Ambito);
 - 3.2 dell'approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 19 (Variazioni tariffarie);
 - 3.3 della revisione del perimetro del Servizio ai sensi del precedente articolo 4 (Perimetro ed esclusività del Servizio);
 - 3.4 dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Gestione ai sensi del successivo articolo 20 (Equilibrio economico-finanziario);
 - 3.5 dell'assunzione della Gestione di Beni strumentali al Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 11 comma 6 (Beni strumentali al Servizio);
4. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'ambito di realizzare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi imprevedibili al momento della revisione periodica, il tutto nel rispetto delle competenze esistenti.
5. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:
 - 5.1 la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 18 (Tariffa) e 19 (Variazioni tariffarie);
 - 5.2 l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
 - 5.3 qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ufficio d'ambito;

- 5.4 qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dal Gestore, nel rispetto dello statuto della società in house, nonché delle vigenti normative in tema di attività riservate agli intermediari finanziari, e vietate al gestore.
6. In tale prospettiva, l'Ufficio d'ambito si impegna a cooperare con il Gestore e con gli eventuali soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti che dovessero essere assunti dal Gestore, ivi incluso il perfezionamento di specifici accordi diretti fra l'Ufficio d'ambito e i soggetti finanziatori. Le Parti convengono che il Gestore avrà la facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla presente Convenzione, e nel rispetto delle normative e competenze vigenti, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito da parte dei soggetti finanziatori.

ART 15 Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, l'Ufficio d'ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.
2. In caso di fallimento del tentativo di amichevole composizione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione del TAR Milano

ART 16 Varianti al Piano d'Ambito

1. Ferma restando la revisione periodica di cui all'art. 14 comma 3, l'Ufficio d'ambito si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto ovvero per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti. In tal caso l'Ufficio d'ambito comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'ambito concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata. E' naturalmente fatto salvo il rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla normativa vigente.
2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'ambito anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Ufficio d'ambito.
3. In ogni ipotesi di disaccordo fra le Parti, si applica quanto previsto dall'articolo 15 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).
4. Il Gestore può presentare all'Ufficio d'ambito domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle

tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'ambito, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per l'inosservanza degli obblighi legali o regolamentari vigenti, o di nuova applicazione.
6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, l'Ufficio d'ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'ambito. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'ambito equivarrà ad accettazione della proposta, fatte salve le competenze di legge. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo fra le Parti troverà applicazione la procedura di cui al precedente articolo 15 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).

ART 17 Procedure espropriative

1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio d'ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni ed i poteri quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e a curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale.

ART 18 Tariffa

1. La Tariffa di base e la sua successiva articolazione è determinata dall'Ufficio d'ambito in applicazione della normativa vigente.
2. La tariffa è riscossa dal Gestore secondo le modalità e le periodicità previste dal Piano d'Ambito e in conformità con la Carta dei servizi e il Regolamento d'utenza. Essa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata in applicazione dei criteri dettati dal metodo tariffario di tempo in tempo vigente.

ART 19 Variazioni tariffarie

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Ufficio d'ambito, a seguito di modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria.
2. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
3. Le Parti convengono che, per il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario (articolo 151, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006), secondo quanto specificato nel successivo articolo 20 (Equilibrio economico-finanziario), la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

ART 20

Equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti garantiscono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nella presente Convenzione e nei relativi allegati assicurano l'equilibrio economico-finanziario del Servizio, e ciò per tutta la durata della Convenzione stessa.
2. Al fine di realizzare le condizioni di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'ambito si riserva la facoltà di procedere alla modifica del Piano d'Ambito su istanza del Gestore, qualora lo stesso documenti l'impossibilità, per cause esterne e non imputabili a sua colpa, dolo o inefficienza, di garantire, alle condizioni pattuite, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio.
3. In considerazione di quanto sopra, le Parti convengono che si procederà alla revisione del Piano d'Ambito ogni qualvolta dovesse rendersi necessario, e ciò al fine di ottenere il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio, in modo che:
 - 3.1 non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivanti dall'applicazione della tariffa agli utenti, superiori a quanto previsto nel Piano d'Ambito;
 - 3.2 venga garantito al Gestore il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio, e ciò al fine di consentire al Gestore stesso di adempiere puntualmente alle obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti dell'Ufficio d'ambito, o dei soggetti che dovessero finanziare l'esecuzione degli interventi infrastrutturali contemplati nel Piano d'Ambito.
4. Qualora una delle Parti ritenga che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario del Servizio previste nel Piano d'Ambito, ne dovrà dare comunicazione all'altra Parte e agli eventuali soggetti finanziatori, fornendo altresì l'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio; in tale sede, la Parte che ha avviato la procedura dovrà proporre l'adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio il Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati nel Piano d'Ambito (durata, tariffe, ricavi per servizi diversi, riduzioni di costi). In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle competenze previste dalle normative vigenti.
5. La valutazione in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario entro i margini ammessi, ovvero del rischio che tale equilibrio venga meno, verrà effettuata in contraddittorio fra le Parti, ciascuna delle quali dovrà pervenire ad una determinazione sul punto entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuto ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui al precedente articolo 15 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).
6. Resta comunque inteso che non potrà dar luogo a giustificate "revisioni straordinarie" il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a inefficienze o al mancato rispetto delle regole di buona conduzione aziendale.

CAPO IV - CONTROLLO

ART 21

Controllo da parte dell'Ufficio d'ambito

1. L'Ufficio d'ambito controlla l'attività del Gestore al fine di:

- 1.1 verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione;
 - 1.2 verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'ambito;
 - 1.3 valutare l'andamento economico-finanziario del Servizio, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità e l'economicità del Servizio e perseguire il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico- finanziario dello stesso;
 - 1.4 verificare la rispondenza dell'attività alle caratteristiche e requisiti del modello "in house";
 - 1.5 verificare la corretta gestione dell'utenza e il grado di soddisfazione della stessa;
 - 1.6 assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di Gestione ed organizza la propria contabilità analitica per centri di costo.
 3. Il Gestore consente l'effettuazione all'Ufficio d'ambito di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio oggetto di affidamento. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
 4. L'attività di controllo di cui al paragrafo 3 potrà essere esercitata dall'Ufficio d'ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la Gestione delle opere previste dal Piano d'ambito di tempo in tempo vigente
 5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'ambito ovvero da tecnici da quest'ultima incaricati e previamente comunicati al Gestore.

ART 22 Comunicazione dati sui servizi

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dagli allegati alla presente Convenzione, l'Ufficio d'ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti. Il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
2. Il gestore deve altresì predisporre l'anagrafe dell'utenza, aggiornarla annualmente e provvedere, con la stessa periodicità, alla trasmissione dei relativi dati all'Ufficio d'ambito.
2. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'Ufficio d'ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possano avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito vigente e le modalità del Servizio.

ART 23 Requisiti del Gestore

1. AI fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti societari, finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Ufficio d'ambito ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
2. Il gestore si impegna in ogni caso a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio, che dovrà essere accompagnato da un bilancio ambientale, da parte di una società abilitata.
3. Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica per il periodo regolatorio da parte di professionisti abilitati. La certificazione dovrà riguardare, in particolare, la veridicità dei dati trasmessi dal gestore all'autorità, la congruità dei prezzi e accertare che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi operativi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi/benefici.
4. Le modificazioni della struttura societaria che facessero venir meno le caratteristiche del controllo pubblico in house producono la risoluzione della presente Convenzione.

ART 24 Regolamento di utenza

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza allegato alla presente Convenzione sub, nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'ambito.
3. Il Regolamento è inviato in copia all'utente contestualmente alla distribuzione della Carta ai sensi del successivo articolo 25 (Carta della qualità dei servizi).

ART 25 Carta della qualità dei servizi

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta, allegata alla presente Convenzione sub, il cui schema è redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. del 1 ottobre 2008 n. VIII/8129, successivamente modificato ed integrato a seguito anche di concertazione con le Associazioni dei consumatori, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici che il gestore deve nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
2. La Carta dei servizi è redatta è predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 146 della L. n. 244/2007, nel quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici del gestore nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

3. La precitata Carta dovrà indicare, peraltro, le modalità per adire le vie conciliative al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.
4. La Carta dei servizi dovrà altresì indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere anche nei confronti dei gestori medesimi.
2. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.

ART 26 Misura del volume prodotto e del volume erogato

1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari, sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all'articolazione tariffaria vigente, adottando la massima diligenza e attenzione.
3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete annue, salvo eventuali diverse autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'ambito.

CAPO V - TERMINE DELLA CONVENZIONE

ART 27 Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di anni venti (20) a decorrere dal
2. Alla scadenza della presente Convenzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire il Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da garantire la continuità del Servizio pubblico, senza che da ciò derivi il diritto ad indennità aggiuntive.

ART 28 Risoluzione e recesso

1. La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:
 - 1.1 perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento in house;
 - 1.2 cessione o sub concessione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo 6 (Divieto di cessione e sub concessione)
 - 1.3 fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
 - 1.4 avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;

In tal ipotesi la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere formulata con lettera di addebito da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec. La convenzione si intenderà quindi risolta *ipso iure*.

2. L'Ufficio d'ambito potrà inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti della medesima Convenzione, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. In particolare, l'Ufficio d'ambito potrà risolvere di diritto la presente Convenzione nei seguenti casi:
 - 2.1 interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di depurazione o di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
 - 2.2 mancata riscossione da parte del Gestore delle tariffe dovute dagli utenti e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi;
 - 2.3 ripetute gravi inadempienze ai disposti della convenzione, imputabili a colpa grave o dolo del gestore, previa messa in mora senza effetto; si intendono "ripetute gravi violazioni e inadempienze" un numero di violazioni superiore a tre ogni anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un rilevante allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale, che poteva essere evitato con la condotta diligente del gestore;
 - 2.4 mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d'Ambito;
 - 2.5 reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, ovvero sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente Convenzione;
 - 2.6 mancato devolvimento nei termini della quota di competenza dei costi dell'autorità d'ambito;
3. Nei casi di cui al precedente paragrafo 2, gli inadempimenti sono contestati dall'Ufficio d'ambito, a mezzo di regolare lettera addebito da inviarsi con raccomandata a.r., o con pec, corredata dalla documentazione e con intimazione, se necessario, a rimuovere gli effetti dell'inadempimento entro un congruo termine.

Entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di addebito il Gestore può formulare controdeduzioni.

Tenuto conto delle controdeduzioni, l'Ufficio può diffidare il gestore a provvedere a rimuovere le irregolarità, fissando all'uopo un congruo termine. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.

Il procedimento si conclude con provvedimento motivato dell'Ufficio che dà atto della rimozione delle irregolarità, ovvero dell'intervenuta risoluzione di diritto della convenzione.
4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. L'Ufficio d'ambito potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:
 - 5.1 eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici rivestiti dal Gestore all'atto dell'affidamento da parte dell'Ufficio d'ambito ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sul Servizio,

ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 23 (Requisiti del Gestore);

- 5.2 verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo, qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento del Servizio.
6. In caso di anticipata cessazione dell'efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, il Gestore resta comunque obbligato a gestire il Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive.
7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1265, comma 1, numero 4 cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

Art. 29 Restituzione dei beni e condizioni alla scadenza

1. Alla scadenza della convenzione, o in caso di risoluzione della stessa per qualsivoglia motivo, tutte le opere, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali, affidate inizialmente al gestore o quelle successivamente realizzate dagli Enti locali e/o dai privati, a scomputo oneri, parimenti affidate in gestione quale patrimonio di terzi, sono restituite all'Ente responsabile dell'ATO, oppure direttamente, su indicazione dello stesso Ente responsabile dell'ATO, al nuovo gestore del Servizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Nel caso in cui il Gestore, nel corso del periodo di affidamento, abbia realizzato e contabilizzato, quali "interventi su basi di terzi", incrementi patrimoniali sui beni ricevuti in concessione (manutenzioni incrementative su beni di terzi), esso dovrà essere indennizzato nella misura da calcolarsi, come nel caso trattato nel seguente comma e comunque ad un valore non inferiore al valore di libro, tenuto conto delle indicazioni dell'AEEGSI.
2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, strumentali al Servizio e ad altre attività regolate dalla Convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest'ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà al nuovo gestore individuato dall'Ente responsabile dell'ATO o dal soggetto eventualmente competente *ex lege*. Il prezzo di cessione (o indennizzo), fatte salve diverse disposizioni dell'AEEG che in ogni caso prevalgono ai sensi di legge, sarà, per ciascun singolo bene, pari al maggiore tra:

2.1 il valore residuo ammortizzabile contabile, come evidenziato dai libri contabili del Gestore, dell'immobilizzazione, comprese eventuali rivalutazioni monetarie, al netto di eventuali contributi in conto impianto, erogati da soggetti pubblici, nonché, per quelli realizzati dal 01/01/2014 in poi, al netto di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es. contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

2.2 valore netto della immobilizzazione del Gestore del Servizio nell'anno della cessione, come definibile secondo i criteri fissati dall'AEEG.

Al valore complessivo risultante dal conteggio di cui sopra si aggiungerà, a titolo di indennizzo, il costo per la eventuale estinzione anticipata (commissioni, indennizzo, penali etc. spettanti ai finanziatori) di eventuali mutui od altri strumenti finanziari di scopo, accessi per il finanziamento delle opere medesime, che, alla data di cessione, risultassero non ancora estinti. Al predetto valore si sommerà inoltre il valore,

determinato in base al costo sostenuto dal Gestore, delle opere non ancora in esercizio o in corso di realizzazione al momento della consegna.

3. Il nuovo soggetto gestore individuato dall'Ente responsabile ATO o dal soggetto eventualmente competente *ex lege* dovrà assumere, entro lo stesso termine di consegna dei cespiti di cui ai commi precedenti, i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno gli 8 mesi precedenti la data di cessazione della Convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto.
4. Il nuovo soggetto gestore individuato dall'Ente responsabile ATO o dal soggetto eventualmente competente *ex lege* dovrà altresì acquistare eventuali scorte, occorrenti al Servizio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti etc., di proprietà del Gestore, al maggiore tra il valore valutato nel bilancio societario ed il valore corrente di mercato, previo inventario.
5. Il pagamento di somme dovute al Gestore uscente avrà luogo all'atto del subentro del nuovo Gestore che, in caso di rateizzazione dell'importo prevista dalla normativa di volta in volta vigente, dovrà presentare idonee fideiussioni a favore del gestore uscente, rilasciata da primario istituto di credito gradito dal Gestore, " a prima chiamata", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La fattura sarà emessa all'incasso delle somme in parola. L'Ufficio d'Ambito a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo e del prezzo di acquisto delle immobilizzazioni nei confronti del Gestore uscente.
6. In caso di mancato pagamento matureranno, in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.
7. In caso di cessazione della gestione, in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio successiva e che ha termine con l'interruzione dell'affidamento.

CAPO VI - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 30 FIDEIUSSIONE

1. Così come previsto all'art. 3 della presente convenzione, l'affidamento è subordinato alla prestazione, da parte del gestore di garanzia fideiussoria di cui all'art. 151, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e idonea a coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione/o commisurata alla tariffa soggetta a riscossione nei primi cinque anni di gestione/o commisurata al 10% del costo di gestione stimato dal PEF del Piano d'ambito.....; essa deve essere annualmente aggiornata od integrata anticipatamente in modo da coprire successivo il quinquennio.
2. La precitata garanzia deve essere prestata sottoforma di garanzia bancaria e/o assicurativa di prim'ordine, con esclusione del beneficio di preventiva escussione del gestore ai sensi dell'art. 1944 cod. civ.
3. Da detta cauzione l'ufficio d'ambito potrà prelevare l'ammontare delle penali e delle sanzioni eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi, così come previste dalla presente convenzione, nonché per rivalersi per l'esecuzione delle

obbligazioni inadempite, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o la risoluzione della convenzione.

Il gestore dovrà quindi provvedere in ogni caso a reintegrare la fidejussione, qualora escussa parzialmente o integralmente, entro e non oltre trenta giorni dalla relativa richiesta.

ART 31 Assicurazioni

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni), anche subentrando in eventuali polizze già accese ed integrandole.
3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con compagnie di primaria importanza, i Beni strumentali al Servizio contro i rischi di calamità naturali, con polizza *all risks* per l'importo riportato nello stato di consistenza, anche subentrando in eventuali polizze già accese ed integrandole.
4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio d'ambito copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.
5. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno.
6. In virtù della presente Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, ai Beni strumentali al Servizio.

ART 32 Penali

1. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penali sono normate dal disciplinare tecnico, allegato alla presente convenzione, al quale si demanda la fissazione dei presupposti per l'irrogazione, il calcolo e la parametrizzazione delle sanzioni (completezza, adeguatezza, rispetto di tempi, obiettivi, finalità, ecc.), nel rispetto della convenzione e delle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento:
 - 1.1 alla corretta quantificazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, anche attraverso idonee modalità di graduazione mediante appositi fattori applicati alla sanzione base;
 - 1.2 alle modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio (diffida, accertamento, fase istruttoria, provvedimento finale);
 - 1.3 alle ulteriori criticità che dovessero emergere in materia di valorizzazione ed applicazione del sistema sanzionatorio, unitamente ai conseguenti aspetti tecnici e legali.
2. Sono fatte salve le penali e sanzioni di competenza di altre amministrazioni o dell'AEEGSI.

ART 33**Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ufficio d'ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ufficio d'ambito contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento medesimo.
3. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

ART 34**Forza maggiore**

1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Ufficio d'ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, l'Ufficio d'ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.
3. Conseguentemente al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall'Ufficio d'ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.
4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:
 - 4.1 determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, ovvero
 - 4.2 siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del Servizioè data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 20 (Equilibrio economico-finanziario).
5. Qualora perduri l'evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione, ferma l'applicazione del **paragrafo 5** del precedente articolo 28 (Risoluzione e recesso).

ART 35**Risoluzione delle controversie**

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente al Servizio - saranno risolte mediante ogni tentativo di amichevole composizione, o, in caso di esito negativo dello stesso saranno devolute alla giurisdizione del TAR Lombardia – Milano.
2. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nel Servizio.

ART 36 Clausola interpretativa

1. L'interpretazione delle clausole della presente Convenzione dovrà avvenire secondo il principio del *favor utentis*, fatta eccezione per ciò che riguarda le condizioni economiche che dovranno invece essere interpretate secondo il criterio dell'equilibrio economico e finanziario.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART 37 Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale attinenti al Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

ART 38 Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

ART 39 Disposizioni transitorie e finali

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e fornituree alle altre normative di riferimento.
4. La presente Convenzione si intende automaticamente modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o regolamentari e/o disposizioni dell'AEEGSI, entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto.

5. La presente Convenzione viene redatta in tre copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'Ufficio d'ambito, la seconda tra gli atti dell'ente responsabile e la seconda da consegnare al Gestore.
6. Il Gestore elegge il proprio domicilio in

ART 40 Allegati

1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, della presente Convenzione.
2. Sono allegati alla presente Convenzione:
 - 1) Deliberazione della Conferenza dell'A.ATO di Como "Approvazione del Piano d'ambito ai sensi del D.Lgs. 152/2006";
 - 2) a. Deliberazione della Conferenza dell'A.ATO di Como "Articolazione della tariffa del servizio idrico integrato";
3) Deliberazione del Consiglio provinciale di Como "....."Copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito mediante la tariffa del servizio idrico integrato". Esame ed approvazione";
 - 4) Deliberazione del Consiglio provinciale di C" "predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario transitorio nel periodo " - Esame ed approvazione";
 - 5) Deliberazione del Consiglio provinciale di Como "Aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito, per gli effetti di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e i gas 585/2012/R/idr" - Esame ed approvazione";
 - 6) Deliberazione del Consiglio provinciale di Como "Affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Como" - Esame ed approvazione";
 - 7) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;
 - 8) Piano d'Ambito
 - 9) Disciplinare Tecnico;
 - 10) Elenco del personale impiegato nel servizio idrico integrato;
 - 11) Schemi dei Regolamenti di utenza:
 - a. Schema di Regolamento per il servizio di acquedotto nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como
 - b. Schema di Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como
 - 12) Schema di Carta del Servizio Idrico Integrato.

Data,

Per il Gestore L		Per l'Ufficio d'ambito di Como Il Direttore

Per espressa accettazione degli articoli:

- art. 6 Divieto di cessione e subconcessione
- art. 28 Risoluzione e recesso
- art. 32 Penali
- art. 33 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
- art. 35 Risoluzione controversie

Data,

Per l'Amministratore Unico		Per l'Ufficio d'ambito di Como Il Direttore